



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza

composta dai signori magistrati:

dott. Vito Francesco Nettis	Presidente
dott. Enrico Sigfrido Dedola	Consigliere relatore
dott. Maria Giulia Cosentino	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 31 maggio 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1448/2020 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

GATTA Antonella, con l'avv. Ester Ferrari Morandi

APPELLANTE

E

I.N.P.S., con l'avv. Maria Carla Attanasio

APPELLATO

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 11434/2019 del Tribunale del lavoro di Roma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 7 settembre 2018 Antonella Gatta conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo di aver ricevuto nella data del 27 novembre 2014 una nota proveniente dall'Istituto che le comunicava che "nel periodo che va dal 01/01/2005 al 31/05/2011, sono stati pagati 6.251,83 euro in più sulla sua pensione cat. INCIV n. 00792171 per i seguenti motivi: sono state riscosse rate di pensione non spettanti *in quanto l'ammontare dei redditi personali e/o del coniuge ha determinato il ricalcolo della stessa in misura inferiore a*

quella già corrisposta”; che il ricorso amministrativo non aveva avuto riscontro; che la richiesta dell’I.N.P.S. era illegittima per genericità, non essendo riportato alcun calcolo che potesse giustificare la pretesa e consentire di accertarne la congruità; che essa era comunque tardiva ai sensi della sentenza n. 166/1996 della Corte Costituzionale, non essendo stata notificata nell’anno successivo a quello di comunicazione dei redditi; che ad ogni modo le somme richieste erano irripetibili attesa la loro normale destinazione alla soddisfazione di esigenze primarie di vita, anche richiamandosi il principio di affidamento.

Concludeva richiedendo l’accertamento dell’insussistenza del debito, vinte le spese, con distrazione.

Radicato il contraddittorio, si costituiva l’I.N.P.S. deducendo la piena legittimità del proprio operato e richiedendo il rigetto del ricorso per essere stata omessa da parte della ricorrente qualsiasi comunicazione riguardante i redditi.

Istruita in forma documentale, la causa era decisa con la sentenza n. 11434/2019, depositata l’11 dicembre 2019, che respingeva il ricorso compensando integralmente le spese processuali.

Con atto depositato presso questa Corte il 10 giugno 2020 la Gatta impugnava tempestivamente la decisione invocando l’applicazione dell’art. 13 della legge n. 412/1991, che impone la verifica annuale da parte dell’I.N.P.S. delle situazioni reddituali dei pensionati, nel cui novero dovevano ricomprendersi anche i beneficiari della pensione di invalidità ai sensi dell’art. 52 della legge n. 88/1989. Pertanto, la richiesta restitutiva formulata dall’istituto era tardiva, in quanto esso conosceva i suoi redditi del 2011 fin dal 2012, mentre la comunicazione di indebito era stata inviata solo il 26 novembre 2014, ciò che valeva a fortiori anche per gli anni precedenti; né era configurabile dolo da parte propria.

Concludeva richiedendo la riforma della sentenza con accoglimento delle domande proposte in primo grado.

Nuovamente istituito il contraddittorio, si costituiva l’I.N.P.S. richiedendo il rigetto del gravame.

All’esito della discussione orale e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto per le ragioni esposte di seguito.

Ai fini della risoluzione delle questioni sottoposte allo scrutinio della Corte occorre riepilogare brevemente la normativa che disciplina l'indebito pensionistico.

Orbene, l'art. 52, comma 2, della legge n. 88/1989 stabilisce che le somme erogate indebitamente a titolo previdenziale non sono ripetibili, se non in presenza di dolo dell'interessato.

L'art. 13, comma 1, della legge n. 412/1991, formulato come norma di interpretazione autentica, ma in realtà innovativo (Corte Cost. n. 39/1993), ha integrato tale regola, stabilendo che la ripetibilità di cui all'art. 52, comma 2, citato riguarda le somme indebitamente corrisposte per *“errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore”* e che la ripetibilità sussiste non solo in caso di comprovato dolo nella percezione, ma anche se l'errore sia dovuto ad *“omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato”* di fatti che egli fosse tenuto a comunicare, salvo risulti che l'ente fosse già a conoscenza di essi.

La norma complessiva che deriva dalla combinazione delle predette disposizioni è, dunque, quella per cui l'indebito pensionistico, per essere ripetibile, deve derivare da errore imputabile all'I.N.P.S., oppure occorre che il percettore sia in dolo o abbia omesso la trasmissione di comunicazioni dovute riguardo a dati ignoti all'ente.

A tale norma deve aggiungersi quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, della legge n. 412/1991, secondo cui l'I.N.P.S. *“procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”*. In proposito si è affermato il principio per cui l'obbligo dell'I.N.P.S. di procedere *“annualmente”* alla verifica dei redditi dei pensionati, previsto quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (in tal senso, Cass. n. 953/2012, ma anche Cass. n. 1228/2011 e Cass. n. 18551/2017; Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 15039/2019; Cass. n. 18615/2021).

Da tanto discende il corollario che la questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività

istituzionale o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori ascrivibili I.N.P.S. e quindi alla sfera della irripetibilità, soggiacendo invece alla regola di ripetibilità, ma in un termine decadenziale stabilito appunto dall'art. 13, comma 2, citato.

Tale disciplina si fonda sulla considerazione per cui tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l'an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (così, Corte Costituzionale n. 166/1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all'Istituto siano immessi nei circuiti delle verifiche contabili. Su tali tempi si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzativa del sistema pensionistico.

La norma, come emerge da quanto si è finora detto, non ha riguardo solo al momento della conoscibilità dei redditi maturati dal percettore di una data prestazione, ma ad un'attività di "verifica", ovverosia di controllo organizzato sul rapporto tra prestazioni ed entrate, con riferimento alla moltitudine di persone che godono di diritti pensionistici dipendenti dai rispettivi redditi. Il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare "annualmente", ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un "anno successivo" entro cui deve procedersi al recupero.

Il significato dell'avverbio "annualmente" è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del riferimento temporale a quo del successivo termine ("*entro l'anno successivo*") il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto.

Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne la procedura di accertamento. Per altro verso, sulla scia della giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. n. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è quello per cui il termine, nel suo complesso, ha

decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare.

D'altra parte, la norma non afferma che il recupero debba intervenire "entro un anno" dalla verifica, ma "*entro l'anno successivo*", ove l'aggiunta di un aggettivo come "successivo" risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi.

Pertanto, l'art. 13, comma 2, deve essere interpretato nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla verifica e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (Cass. n. 3802/2019; Cass. n. 13918/2021).

Nella specie, la Gatta al di là dell'affermazione di avere comunicato i propri redditi relativi all'anno 2011 nel 2012, non ha dimostrato di avere adempiuto a tale onere né in relazione a tale anno, né in relazione agli anni precedenti, né risulta avere comunicato alcunché all'Agenzia delle Entrate, non avendo prodotto alcuna documentazione al riguardo, con la conseguenza che l'attività di recupero attivata dall'I.N.P.S. risulta tempestiva, essendosi resa inoperativa per causa imputabile all'assicurata la decorrenza del termine annuale di recupero.

Va poi ricordato, in continuità con la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di indebito previdenziale, che il pensionato che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (v., fra le tante, Cass. n. 1228/2011; Cass. n. 2739/2016; Cass. n. 31832/2019).

Risulta ormai consolidato il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione, prescritti da specifiche norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. n. 1919/2018 ed altre conformi).

La Suprema Corte ha anche aggiunto che tale equiparazione non si palesa prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà caratterizzata dalla consapevolezza del significato

socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919/2018 cit.).

Si è anche precisato che nell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero relevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione, personale e patrimoniale, dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. n. 21019/2007; Cass. n. 12097/2013; Cass. n. 27096/2018).

Sotto altro ma concorrente profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all'I.N.P.S. determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849/1986; Cass. n. 11498/1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919/2018 cit.).

In applicazione degli esposti principi, si deve ravvisare nell'omessa comunicazione dei redditi complessivamente percepiti e rilevanti agli effetti della determinazione della misura del trattamento una condotta rilevante per la ripetibilità delle somme corrispondenti alla maggior misura percentuale indebitamente percepita della pensione in esame.

Pertanto, si deve concludere nel senso che l'attività di recupero dell'indebito compiuta dall'I.N.P.S. risulta pienamente legittima, il che comporta il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

Stante la dichiarazione emessa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. l'appellante è esonerato dal pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'I.N.P.S.

Si deve ad ogni modo dare atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Antonella Gatta con ricorso depositato il 10 giugno 2020 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 11434/2019, così provvede:

- respinge l'appello;
- dichiara parte appellante non tenuta alla rifusione delle spese del giudizio;
- dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Roma, 31 maggio 2023

Il Consigliere estensore
Enrico Sigfrido Dedola

Il Presidente
Vito Francesco Nettis